



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensIVO "John Lennon"
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

Sito Web: Sezione Amministrazione trasparente

Oggetto: Decisione di aggiudicazione affidamento diretto del servizio relativo al viaggio d'istruzione A/R da e per Sinalunga compresi gli spostamenti in loco, soggiorno con vitto e alloggio inclusi, nonché l'organizzazione di attività sportive e culturali anche mediante visite guidate, presso il Circolo Velico Lucano di Policoro e a Matera dal 28/04/2026 al 30/04/2026 per gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo John Lennon di Sinalunga (SI), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, mediante trattativa diretta per un importo contrattuale pari a € 16.267,51 IVA inclusa - CIG: BA607385AA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del citato D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028;

VISTO il Programma annuale E.F. 2026 approvato dal CdI con delibera n. 65 del 14/01/2026;

VISTO il Decreto Legge del 9 settembre 2025, n. 127, art. 5, recante nuove disposizioni per garantire maggiore sicurezza e qualità nei trasporti scolastici, per il servizio di trasporto degli studenti in occasione di uscite didattiche/visite guidate per l'anno scolastico 2025/26;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO "John Lennon"
 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
 Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
 Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
 e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

VISTO l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 recante "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. o di un Accordo Quadro avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensIVO "John Lennon"
 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
 Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
 Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
 e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

VISTO l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTO l'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 recante "Attività del RUP";

DATO ATTO della necessità di acquisire un servizio relativo al viaggio d'istruzione A/R da e per Sinalunga compresi gli spostamenti in loco, soggiorno con vitto e alloggio inclusi, nonché l'organizzazione di attività sportive e culturali anche mediante visite guidate, presso il Circolo Velico Lucano di Policoro e a Matera dal 28/04/2026 al 30/04/2026 per gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo John Lennon di Sinalunga (SI);

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'affidamento del servizio relativo al viaggio d'istruzione A/R da e per Sinalunga compresi gli spostamenti in loco, soggiorno con vitto e alloggio inclusi, nonché l'organizzazione di attività sportive e culturali anche mediante visite guidate, presso il Circolo Velico Lucano di Policoro e a Matera dal 28/04/2026 al 30/04/2026 per gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo John Lennon di Sinalunga (SI);

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Professor Ugo Basciu, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti, dall' art. 15 del D.Lgs. 36/2023, avendo competenze professionali adeguate rispetto ai compiti al medesimo affidati;

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla citata norma;

VISTO l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTO altresì l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina l'ambito di applicazione e la gestione dei "conflitti di interessi";

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale fino al 30 aprile 2026 compreso (termine dell'ultimo giorno del viaggio d'istruzione);

PRESO ATTO che la data del viaggio d'istruzione dal 28 al 30 aprile 2026 rispettivamente con destinazione Policoro e a Matera (MT), risulta ancora da aggiudicare;

PRESO ATTO che il Circolo Velico Lucano di Policoro (MT) dispone di una struttura in regola con le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, essendo in grado di ospitare i partecipanti al campo scuola mediante l'organizzazione di un valido programma giornaliero e l'utilizzazione di personale qualificato ed idoneo preposto alle attività di assistenza, animazione e vigilanza anche notturna;

PRESO ATTO che la scelta della destinazione è motivata anche dalle caratteristiche di sicurezza e completezza del sito turistico;



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensIVO "John Lennon"
 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
 Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
 Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
 e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

PRESO ATTO che l'operatore economico Circolo Velico Lucano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Lido snc– 75025 Policoro (MT) - P.Iva 00449710771, offre e garantisce servizi comprensivi di trasporto per il viaggio A/R da e per Sinalunga e per gli spostamenti in loco, soggiorno con vitto e alloggio inclusi, nonché l'organizzazione di attività sportive e culturali anche mediante visite guidate;

TENUTO CONTO che per selezionare l'Operatore Economico si è tenuto conto della qualità dei potenziali servizi che quest'ultimo potesse offrire, effettuando una indagine preliminare di mercato attraverso l'analisi del sito web del campo scuola e delle pregresse esperienze dell'amministrazione riguardo all'affidabilità del fornitore in termini di qualità dei servizi offerti e rispetto dei termini di consegna, ritenuti questi ultimi requisiti di particolare importanza;

TENUTO CONTO della Decisione a contrarre con prot. n. 977 del 29/01/2026 con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto l'avvio della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, da espletarsi mediante trattativa diretta con unico operatore economico su MEPA, per un importo massimo presunto pari a € 16.267,51 (sedicimiladuecentosessantasette/51 euro) iva inclusa alle condizioni stabilite nella trattativa diretta n. 6014496 pubblicata su MePA e BNCP in data 29/01/2026;

PRESO ATTO che le prestazioni di cui sopra sono state offerte dall'operatore economico e agli atti della scuola con prot. n.1469 del 11/02/2026 per un importo pari a € 16.267,51 IVA inclusa e sono *rispondenti all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione*;

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 l'Istituto non intende richiedere ai sensi dell' art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 la presentazione di una garanzia provvisoria di cui all'art. 106;

VISTO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e non automatiche di cui all'art. 95 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante verifica altresì ai sensi dell'art. 99, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ove richiesti, il possesso dei requisiti di partecipazione relativi all'idoneità professionale, la capacità economico finanziaria e le capacità tecnico professionali di cui all' art. 100 e 103 del medesimo Codice;

VISTA la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché l'autocertificazione, con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale ove richiesti;



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO "John Lennon"
 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
 Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
 Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
 e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

CONSIDERATO che per espressa previsione dell' art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, qualora previsti, sono inclusi nell'offerta, non determinando un ulteriore costo per questa Amministrazione;

TENUTO CONTO che i servizi da acquistare non beneficiano di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026, in quanto versati dalle famiglie di studentesse e studenti;

TENUTO CONTO dell'art.117 del D.lgs.36/2023 attualmente in vigore, circa la richiesta della garanzia definitiva;

TENUTO CONTO che la richiesta della garanzia definitiva costituita sotto forma di cauzione o fideiussione dovrà prevedere una percentuale pari al 5% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la FAQ del Ministero dell'istruzione (aggiornamento 10 maggio 2022) che recita: Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 sono previste delle casistiche in cui la singola Stazione Appaltante (i.e. Istituto) può avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva. In particolare, è possibile non richiedere la garanzia definitiva al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi: -appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (appalti di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, affidati tramite affidamento diretto); -appalti da eseguirsi da operatori di comprovata solidità; -forniture di beni che per loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Ai fini dell'esonero della prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016, è necessario che sussistano entrambi i seguenti presupposti: - adeguata motivazione; -miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Con riferimento al requisito sub (i), ossia la motivazione, questa deve essere formalizzata dall'Istituto in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento, e può riguardare diverse ipotesi che, in via esemplificativa, secondo prassi delle Stazioni Appaltanti, possono così sintetizzarsi: -pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione ultimata; -natura della prestazione da affidare, tale da non far percepire rischi di un inadempimento dell'appaltatore; -pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario, che dimostrano la solidità, serietà e professionalità, tali da non ritenere ravvisabili margini di rischio di inadempimento; -importo esiguo dell'affidamento. Per ciò che concerne il requisito sub (ii), si segnala sul tema una recente FAQ A.N.AC. (relativa all'interpretazione delle Linee Guida n. 4), in forza della quale le



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensIVO "John Lennon"
 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
 Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
 Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
 e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

Stazioni Appaltanti determinano tale miglioria sentito l'affidatario e tenendo conto del: -valore del contratto; -margine d'utile stimato; -costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento dei costi. Sulla scorta di quanto sopra, il "miglioramento" può essere definito attraverso l'avvio di una trattativa con l'aggiudicatario. Ad esempio, nel caso di un acquisto a catalogo su Me.PA., tale miglioramento potrebbe conseguirsi attraverso l'invio preliminare di una comunicazione all'impresa in cui viene chiesto alla medesima, in alternativa al deposito della cauzione definitiva, di proporre un miglioramento del prezzo e la successiva applicazione dello sconto (i.e. uno sconto rispetto all'offerta presente in catalogo).

VISTA la Nota del Presidente dell'ANAC in merito all'esonero della cauzione definitiva negli affidamenti diretti – l.n. 108/21: vs. rif. M_D AF288F5 REG2022 0002227.04-02-2022. Funz. Cons. 10/2022 che recita testualmente "Con riferimento a quanto richiesto nella nota sopra indicata, relativa alla possibilità, per la stazione appaltante, di non chiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 per i contratti di importo inferiore a 139.000 euro per forniture di beni e servizi e a 150.000 euro per i lavori, nel caso di affidamento diretto, si richiama in primo luogo l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale «Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 (...)». Il comma 1 dell'art. 1 sopra richiamato sancisce, quindi, l'introduzione di una disciplina temporanea, in deroga alle specifiche disposizioni del Codice ivi richiamate. Pertanto, per il periodo indicato dalla norma e per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, trovano applicazione le procedure di aggiudicazione previste nei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 (Relazione Illustrativa del d.l. semplificazioni). La disposizione in esame, contiene altresì (per gli aspetti che rilevano ai fini del parere), al comma 4, una deroga al sistema delle garanzie provvisorie da richiedere in sede di affidamento del contratto. Più in dettaglio, la norma stabilisce che «Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o Il Presidente in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93». La disposizione richiamata prevede, pertanto, in maniera espressa una deroga alle previsioni dell'art. 93 del Codice, consentendo alle stazioni appaltanti di non richiedere le garanzie provvisorie ivi previste per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 1 del d.l. semplificazioni. Non è invece espressamente prevista alcuna deroga alle disposizioni dettate dall'art. 103 del Codice, in materia di garanzie definitive. Dispone in particolare l'art. 103, comma 11, che «E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensIVO "John Lennon"
 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
 Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
 Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
 e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione». Come chiarito dall'Autorità, l'articolo 103, comma 11, del Codice nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto. Pertanto, «nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere [...] la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici» (delibera n. 140/2019). L'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, ancorché espresso in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 76/2020 conv. in l.n. 120/2020, con riferimento alla garanzia definitiva, può ritenersi ancora attuale posto che, come sopra sottolineato, l'art. 103, comma 11 del Codice non è stato oggetto di interventi derogatori o modificativi da parte dell'art. 1 del d.l. 76/2020. Del resto il parere del MIMS citato nell'istanza rivolta all'Autorità, dopo aver evidenziato che la «l. 120/2020 ... ha apportato deroghe sia all'art. 36 (contratti sotto soglia) che all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alla garanzia provvisoria», ha aggiunto che «alla luce del quadro sopra delineato ... la Stazione Appaltante può non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice unicamente: – per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro affidati tramite affidamento diretto; -nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo» (parere MIMS n. 1075/2021)»;

TENUTO CONTO che l'operatore economico ha accettato di offrire il servizio relativo al viaggio d'istruzione A/R da e per Sinalunga compresi gli spostamenti in loco, soggiorno con vitto e alloggio inclusi, nonché l'organizzazione di attività sportive e culturali anche mediante visite guidate, presso il Circolo Velico Lucano di Policoro e a Matera dal 28/04/2026 al 30/04/2026 per l'importo proposto dalla Stazione appaltante pari a € 16.267,51 IVA inclusa riservando inoltre agli alunni diversamente abili partecipanti uno sconto pari al 50 per cento del costo della quota di partecipazione prevista per singolo alunno;

TENUTO CONTO l'articolo 103, comma 11, del Codice nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO "John Lennon"
 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
 Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (SI) - Tel. 0577635300
 Codice Fiscale 81003000528 – Codice Ministeriale SIIC805008
 e-mail: siic805008@istruzione.it P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it
www.icsinalunga.edu.it

operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto.

VALUTATO di non dover pertanto obbligatoriamente procedere alla richiesta della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Dlgs n.36/2023, tenuto conto di quanto sopra;

TENUTO CONTO del D.lgs 209/2024 recanti disposizioni correttive al codice degli appalti D.lgs n.36/2023,

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, la stipula, della trattativa diretta (RDO con unico operatore) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) identificata al n. 6014496 per l'affidamento del servizio relativo al viaggio d'istruzione A/R da e per Sinalunga compresi gli spostamenti in loco, soggiorno con vitto e alloggio inclusi, nonché l'organizzazione di attività sportive e culturali anche mediante visite guidate, presso il Circolo Velico Lucano di Policoro e a Matera dal 28/04/2026 al 30/04/2026 per gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo John Lennon di Sinalunga (SI), con l'operatore economico Circolo Velico Lucano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Lido snc– 75025 Policoro (MT) - P.Iva 00449710771, per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 16.267,51IVA inclusa;
- di porre a base di procedura l'importo massimo di € 16.267,51 IVA inclusa da imputare sul capitolo nella scheda finanziaria A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero dell'esercizio finanziario 2026;
- di nominare il Dirigente Scolastico, Ugo Basciu, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell' Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.



Il Dirigente Scolastico

Ugo Basciu

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)